Sent. n. 489/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80119** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 09.08.2023 dal Sig. **XX** (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, residente in omissis (omissis), alla Via omissis n. omissis, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Riccardo Grazioli Lante n. 16, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonaiuti (paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e dell'Avv. Susanna Chiabotto (susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org), che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura agli atti.

contro

- Ministero della Difesa - in persona del Ministro in carica p.t., domiciliato in Roma, alla Via dell'Esercito n. 186 nonché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 12.11.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Paolo Bonaiuti, per il ricorrente, e la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso, per l'Amministrazione resistente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il decreto n. 885 del 15.04.2021 del Ministero della Difesa che non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*esiti di frattura dello scafoide carpale ds. evoluta da pseudo artrosi con limitazione funzionale*".

Il ricorrente, arruolato il 18.02.1971, in data 24.02.1971 veniva ricoverato presso l'Ospedale Militare di Napoli per "*esiti di frattura trasversa completa dello scafoide carpale destro con frammenti in pseudo artrosi, segni di artrosi radio carpica post-traumatica*".

Nella stessa occasione gli veniva applicato un apparecchio gessato e, il 04.03.1971 veniva inviato in licenza di convalescenza di 90 giorni.

Allo scadere di detta licenza, il 03.06.1971, a seguito di visita presso l'Ospedale Militare di Roma, veniva sottoposto a rassegna con giudizio: "*permanentemente inabile al servizio militare a mente art. 21 El. Inf e da riformare*"; veniva, pertanto, congedato in data 08.06.1971.

Soltanto in data 10.07.2018, il ricorrente presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità ai fini della concessione della pensione privilegiata.

Con verbale del 11.04.2019, il Dipartimento di Medicina Legale di

Roma formulava diagnosi di "*esiti di frattura scafoide carpale dx*" e, con verbale del 26.02.2021, a seguito di esplicita richiesta del ricorrente, il medesimo Dipartimento giudicava l'infermità non ascrivibile a categoria di pensione.

Con parere del 22.02.2021, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio dichiarava l'infermità non dipendente da causa di servizio e, successivamente, con il contestato decreto ministeriale del 15.04.2021, veniva respinta la domanda di pensione privilegiata.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel ricorso vengono contestate le valutazioni che hanno escluso la dipendenza dalla causa di servizio; in particolare, nella perizia di parte depositata agli atti, viene contestata l'ingessatura dell'arto per un periodo eccessivamente prolungato che avrebbero facilitato l'insorgenza dell'infermità patita dal ricorrente;

Il ricorrente chiede, quindi, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità ai fini del conseguimento della pensione privilegiata ordinaria quanto meno di 8^ categoria, Tab. A e, in via istruttoria, chiede venga disposta consulenza medico-legale.

In data 12.01.2024, il Ministero della Difesa provvedeva al deposito del fascicolo amministrativo e, con memoria depositata in data 14.05.2024, si costituiva in giudizio rilevando una dichiarata preesistenza della lesione alla data di arruolamento del ricorrente, l'esiguità del periodo di servizio prestato dallo stesso e l'assenza della prova di fatti concreti di servizio causativi del danno, concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 23.05.2024, il ricorrente lamentava l'incompletezza

della documentazione depositata dalla controparte, in particolare dei rapporti informativi del servizio prestato dall'interessato sollecitandone il deposito.

Alla successiva udienza del 29.01.2025, il Ministero ribadiva di non essere in possesso di ulteriore documentazione rispetto a quella in atti in considerazione anche del notevole lasso di tempo intercorso rispetto all'evento richiamato e dell'esiguità del servizio prestato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con ordinanza n. 50/2025 del 25.03.2025, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di disporre di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva incaricato il dott. Giancarlo ROMANI, scelto tra gli esperti in materia ortopedica e traumatologica iscritti nell'Albo presso il Tribunale di Roma, a rendere una consulenza tecnica sul seguente quesito: "*se l'infermità* "esiti di frattura dello scafoide carpale ds. evoluta da pseudo artrosi con limitazione funzionale" *lamentata dal ricorrente, possa considerarsi, in base ai criteri ritenuti più adatti alla patologia in argomento, dipendente dal servizio, precisando, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione.*

In particolare, si chiede di esaminare l'incidenza che può aver determinato nella genesi della patologia per la quale si agisce, la prescrizione di mantenere il gesso per ben 90 giorni e di presentarsi alla scadenza per un controllo", fissando l'udienza del 14.05.2025, per l'assunzione del giuramento di rito.

Con nota depositata in data 17.04.2025, il consulente incaricato dichiarava di voler rinunciare all'incarico motivando, tra l'altro, che, per rispondere al quesito specialistico ortopedico di valutare

l'incidenza della prescrizione di mantenere il gesso per 90 giorni in una frattura di scafoide carpale, si sarebbero dovuti necessariamente visionare le immagini delle radiografie del 26.02.1971, non presenti in atti, precisando inoltre che, risultando dalla documentazione depositata una frattura di polso in data 04.12.1970, sarebbe stato necessario procedere alla visione e a un raffronto delle immagini del 04.12.1970 e con quelle del 26.02.1971 e con quelle del 03.06.1982, non essendo sufficiente la sola lettura dei referti radiologici.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con note depositate in data 30.04.2025, parte ricorrente, preso atto della suddetta nota del consulente tecnico, chiedeva venisse incaricato altro consulente tecnico con un'integrazione del quesito.

Successivamente, con ordinanza n. 88/2025 del 06.06.2025, veniva disposta, a carico del ricorrente, l'acquisizione del supporto probatorio indicato dal consulente incaricato e, in particolare, delle immagini delle radiografie del 04.12.1970, del 26.02.1971 e del 03.06.1982, fissando l'udienza odierna per la prosecuzione della discussione del giudizio.

Con nota depositata in data 30.10.2025, la Difesa del ricorrente ha depositato la radiografia e il referto del 03.06.1982 rappresentando che non è stato possibile reperire l'immagine relativa alla radiografia del 26.02.1971, il cui referto è agli atti del giudizio.

Viene allegata, inoltre, una dichiarazione del ricorrente sull'attività svolta nel primo periodo di servizio.

La Difesa, infine, insiste nella nomina di un CTU non clinico ma medico-legale.

All'udienza odierna, la Difesa del ricorrente si riporta a quanto già ampiamente dedotto nelle memorie e nelle relazioni, conferma che non è stato possibile reperire la documentazione richiesta con l'ordinanza n. 88/2025 (se non la radiografia e il referto del 03.06.1982) e contesta le osservazioni svolte dal consulente incaricato in sede di rinuncia all'incarico; conclude per l'accoglimento del ricorso e, in via istruttoria, ribadisce la richiesta di nomina di un nuovo consulente medico legale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La Difesa dell'Amministrazione convenuta si riporta alle memorie e alle conclusioni rassegnate in atti, richiamando che il ricorrente aveva già subito una frattura del polso che non avrebbe dichiarato all'atto della visita di leva; la suddetta circostanza viene contestata dalla Difesa del convenuto.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata dal ricorrente ai fini dell'attribuzione del trattamento di pensione privilegiata ordinaria.

2. Va innanzitutto osservato che, ad avviso di questo Giudicante, nel caso di specie, non è dato ravvisare quel minimo di elementi idonei a far nascere il sospetto di una possibile valenza causale del servizio effettivamente svolto ricorrente nel brevissimo periodo di servizio effettivamente prestato (dal 18 al 24 febbraio 1971), per un totale di soli 6 giorni lavorativi.

Dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione, infatti, non è risultato alcun infortunio traumatico occorso in servizio all'ex militare, diversamente da quanto asserito dalla Difesa attorea che, peraltro, in violazione dell'art. 1697 c.c., non ha prodotto alcun valido corredo probatorio a sostegno della pretesa correlazione tra la lesione traumatica ed il servizio prestato, limitandosi la Difesa a richiamare stereotipate affermazioni di stile in ordine all'addestramento militare previsto, senza tener conto di alcune evidenti circostanze concrete (soli 6 giorni di servizio) e che, ordinariamente, i primi giorni di servizio prevedono una serie di attività amministrative (immatricolazione) e burocratiche (vestizione, fornitura equipaggiamento) propedeutiche all'addestramento vero e proprio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In considerazione dell'esiguità del periodo di servizio prestato, il ricorrente avrebbe dovuto non solo documentare ma quanto meno specificare l'evento o la circostanza che avrebbe determinato la frattura in questione.

Sotto questo profilo, nessuna valenza probatoria può essere riconosciuta alla dichiarazione rilasciata dall'interessato solo in data 18.07.2025, in quanto assolutamente priva di riscontri oggettivi e dove, tra l'atro, si fa riferimento all'episodio di una caduta, circostanza non riscontrabile, e assolutamente nuova rispetto alle circostanze evidenziate nel ricorso.

Né può pretendersi dall'Amministrazione controinteressata la produzione di documentazione che la stessa non è tenuta a conservare, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso

tra gli eventi in esame e la presentazione dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sebbene non intercorsa nella decadenza di cui all'art. 169 comma 1 d.P.R. 1092/1973, secondo il principio fissata da SS RR sentenza n. 8/2001/QM, in quanto il ricorrente risulta riformato per malattia che "*allo stato degli atti*" non risultava dipendente da causa di servizio".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. L'unico profilo che, ad avviso di questo Giudicante, avrebbe potuto essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, era costituito dalla possibile incidenza, nella genesi della patologia lamentata dal ricorrente, della prescrizione di mantenere il gesso per 90 giorni, come denunciato nella relazione del consulente di parte.

Su questo specifico punto, questo Giudice unico, con ordinanza n. 50/2025, ha incaricato un consulente tecnico d'ufficio per esprimere un motivato parere.

Tuttavia, il consulente incaricato ha rinunciato all'incarico con la motivazione, tra l'altro, della necessità, al fine di rispondere al quesito, di visionare le immagini delle radiografie, non presenti in atti, della frattura del polso del 04.12.1970, dichiarata dal ricorrente antecedente al servizio militare, quelle del 26.02.1971 (cioè, quelle relative all'infortunio occorso al ricorrente), con quelle successive del 03.06.1982.

A questo riguardo, va precisato che il consulente incaricato non ha richiesto nuova documentazione, limitandosi a motivare la sua rinuncia all'incarico alla stregua della documentazione presente in atti

ai fini della formulazione del parere richiesto.

Rilevata la necessità della documentazione indicata, ai fini della risposta del quesito sullo specifico profilo sopra illustrato, prima di affidare l'incarico ad altro consulente tecnico, questo Giudice unico, con ordinanza n. 88/2025, ne ha disposto l'acquisizione a carico del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Stante la documentata e circostanziata impossibilità di acquisire la suddetta documentazione a causa del notevole lasso di tempo intercorso tra gli eventi e l'istanza dell'interessato - lasso di tempo che costituisce un fattore oggettivo che, inevitabilmente, per responsabilità dello stesso ricorrente, finisce per incidere sul fondamento della pretesa attorea – il ricorso non può ritenersi fondato e va respinto.

5. Stante la natura della causa, sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.11.2025

per il Dirigente f.to digitalmente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.11.2025 16:17:14
GMT+01:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.